



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
**COMUNE DI UDINE**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE  
E LA CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE**



## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

**Articolo 1 - Oggetto**

**Articolo 2 - Definizioni**

**Articolo 3 – Esclusione**

**Articolo 4 - Denominazione e caratteristiche delle attrazioni**

**Articolo 5 - Individuazione delle aree**

**Articolo 6 - Modalità di concessione delle aree**

**Articolo 7 – Canoni comunali**

### **TITOLO II – LUNA PARK (PARCHI TRADIZIONALI)**

**Articolo 8 - Tipologia, date e orari svolgimento**

**Articolo 9 - Domande di partecipazione**

**Articolo 10 - Attrazioni novità**

**Articolo 11 - Padiglioni dolciari e gastronomici**

**Articolo 12 - Determinazione della graduatoria**

**Articolo 13 - Accoglimento**

**Articolo 14 - Rinuncia**

**Articolo 15 - Rilascio del titolo**

**Articolo 16 - Sostituzione e cambio dell'attrazione**

**Articolo 17 - Sostituzione temporanea**

**Articolo 18 – Subingresso nell'attività**

**Articolo 19 - Variazioni soggettive nella titolarità delle attrazioni**

**Articolo 20 - Gestione dell'attrazione**

**Articolo 21 - Deposito cauzionale**

**Articolo 22 - Obblighi e responsabilità dell'esercente**

**Articolo 23 - Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni**

**Articolo 24 - Commissione interna**

**Articolo 25 - Uso di apparecchi sonori**

## **TITOLO III – ALTRE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**Articolo 26 - Complessi non rientranti nei parchi tradizionali**

**Articolo 27 - Complessi circensi e simili**

**Articolo 28 – Domande di partecipazione**

**Articolo 29 - Obblighi e responsabilità dell'esercente**

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 30 - Regime sanzionatorio**

**Articolo 31 - Norma di rinvio**

**Articolo 32 - Norme abrogate**

**Articolo 33 - Entrata in vigore**

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento su tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre l'installazione dei padiglioni dolciari, gastronomici e simili, qualora il loro esercizio avvenga all'interno del parco di divertimento.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli spettacoli viaggianti su aree private.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Si definiscono:

a) spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento; ai sensi e per gli effetti del Decreto Interministeriale 23 aprile 1969 e successive modifiche ed integrazioni, decreto previsto dall'art. 4 della L. 337/1968, le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in sei sezioni, così stabilite:

- sezione I      piccole, medie e grandi attrazioni;
- sezione II     balli a palchetto o balere;
- sezione III    teatri viaggianti;
- sezione IV    circhi equestri;
- sezione V     esibizioni moto-auto acrobatiche;
- sezione VI    spettacolo di strada;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale;

c) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, purchè il numero delle attrazioni sia uguale o superiore a 5 (cinque) se classificate medie o piccole oppure uguale o superiore a 3 (tre) se classificate grandi;

d) luna park: parchi di divertimento tradizionali che si svolgono annualmente nel territorio comunale (Luna Park di Primavera e Luna Park di Santa Caterina).

### **Articolo 3 – Esclusione**

1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli spettacoli di strada di cui alla sezione VI del precedente art. 2.

### **Articolo 4 - Denominazione e caratteristiche delle attrazioni**

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante devono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali indicate nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della L. 337/1968, approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e aggiornato periodicamente con decreto ministeriale.

2. Secondo quanto disposto nella sezione I del suddetto decreto, le attrazioni sono classificate per tipologia come segue:

- piccole attrazioni a funzionamento semplice;
- piccole attrazioni;
- medie attrazioni;
- grandi attrazioni.

3. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante devono essere munite del codice identificativo previsto dall’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007.

### **Articolo 5 - Individuazione delle aree**

1. Le attività di spettacolo viaggiante, a esclusione dei Luna Park tradizionali, per installarsi nel territorio comunale devono presentare domanda, sul portale adottato dall’Amministrazione, almeno 90 (novanta) giorni prima del periodo di installazione, pena l’irricevibilità della domanda stessa.

2. La Giunta comunale, sulla base delle domande pervenute, delibera l’elenco delle aree comunali da destinarsi allo spettacolo viaggiante, ai parchi di divertimento e ai circhi e ai nuovi complessi attrazionistici diversi da quelli tradizionalmente riconosciuti.

3. Le aree prescelte per l’installazione temporanea delle attrazioni dello spettacolo viaggiante devono altresì risultare idonee sotto il profilo igienico-sanitario, viabilistico (pedonale e veicolare), di prevenzione incendi e di tutela dell’inquinamento acustico.

4. L’inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che dette aree, qualora non vengano utilizzate o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale possano essere concesse per altri scopi.

5. Qualora l’area destinata allo svolgimento dello spettacolo viaggiante venga individuata nel parcheggio sud dello Stadio Friuli, dove possono svolgersi in concomitanza eventi sportivi, culturali

o altri spettacoli, l'autorizzazione può essere sospesa con ordinanza del Sindaco in relazione a motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

6. Nel caso avvenga su area privata, l'installazione del parco di divertimento deve intendersi assoggettata alle norme del presente Regolamento.

## **Articolo 6 - Modalità di concessione delle aree**

1. La concessione per l'uso delle aree è rilasciata esclusivamente a ditte regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, in possesso della licenza per lo spettacolo viaggiante rilasciata ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 773/1931 e titolari del codice identificativo assegnato alle attrazioni con le quali chiedono di partecipare.

2. La Giunta comunale stabilisce i criteri di assegnazione delle aree di cui al precedente articolo 5 indicando la composizione tipologica, il numero e le categorie di attrazioni installabili (suddivise in piccole, medie, grandi, per bambini o per adulti), la durata della manifestazione, l'eventuale obbligo e valore del deposito cauzionale.

3. L'Amministrazione comunale fissa la composizione tipologica tenendo conto dell'estensione delle aree e delle esigenze della collettività e mirando a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza in modo da consentire un esercizio economicamente attivo.

4. Ai fini del presente articolo si considerano:

a) attrazioni per bambini: quelle con caratteristiche funzionali tali da essere utilizzate esclusivamente da un'utenza composta da minori di anni dieci;

b) attrazioni per adulti: quelle con caratteristiche funzionali tali da essere utilizzate da soggetti che abbiano un'età superiore a sedici anni;

c) attrazioni destinate a un pubblico indistinto: quelle con caratteristiche funzionali tali da essere fruite da persone di qualsiasi età compresi i minori di anni dieci se accompagnati.

5. L'esercizio dell'attività per i parchi divertimento, i complessi circensi e le altre attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. corredata dalla verifica di pubblica sicurezza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e alla concessione di occupazione di suolo pubblico.

6. L'esercizio dell'attività per la singola attrazione è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e alla concessione di occupazione di suolo pubblico.

7. In caso di area privata, è necessario esibire al Comune copia del documento contrattuale sottoscritto tra le parti, corredata da una relazione tecnica a cura di un professionista abilitato con la

descrizione delle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area, delle eventuali criticità riscontrabili in caso di condizioni atmosferiche avverse e delle contromisure da porre in atto (dal proprietario dell'area o dal gestore) o già eseguite, per ovviare a tali eventuali inconvenienti.

### **Articolo 7 - Canoni comunali**

1. Il canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione dei messaggi pubblicitari deve essere corrisposto nell'osservanza delle norme previste dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di aree e spazi anche destinati a mercati" secondo le modalità e i termini di cui all'art. 41 di tale Regolamento.
2. La superficie assoggettata al canone è comprensiva dello spazio occupato dai mezzi destinati ad abitazioni.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle attrazioni è subordinato al versamento del canone dovuto.

## **TITOLO II – LUNA PARK (PARCHI TRADIZIONALI)**

### **Articolo 8 - Tipologia, date e orari svolgimento**

1. I complessi attrazionistici tradizionali che si svolgono annualmente in Udine sono:
  - Luna Park di Santa Caterina, rivolto a un pubblico indistinto, che si tiene di norma dall'ultimo fine settimana di ottobre fino a Santa Caterina, salvo esigenze specifiche dell'Amministrazione in relazione all'allestimento della Fiera di Santa Caterina, che consentono la riduzione del periodo del Luna Park;
  - Luna Park di Primavera, rivolto in prevalenza a un pubblico di bambini, che si tiene di norma dall'ultimo fine settimana di marzo per tre settimane consecutive, comprendendo possibilmente la Pasqua.
2. Non possono essere allestiti complessi attrazionistici nello stesso periodo né nei 30 (trenta) giorni antecedenti né nei 30 (trenta) giorni susseguiti alle date di cui sopra.
3. La Giunta comunale annualmente approva lo schema di planimetria del Luna Park, con indicati i posteggi, le categorie installabili e le tipologie descrittive delle attrazioni nonché i potenziali fruitori in modo da garantire l'equilibrio delle attrazioni in relazione alla tipologia di Luna Park.
4. La Giunta comunale delibera la composizione dei complessi attrazionistici valutando un corretto equilibrio del Parco.

5. In sede di installazione delle attrazioni, al solo fine di adeguare la collocazione delle attrazioni a eventuali prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), possono essere apportate modifiche di lieve entità alla planimetria del Parco di cui al comma precedente.

6. Qualora non insorgano modificazioni, la planimetria dell'anno precedente si intende confermata.

7. Ogni anno la Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema di planimetria, può apportare modifiche (in riduzione o in ampliamento) ai posteggi esistenti rispetto a quelli dell'anno precedente per adeguare il Luna Park a nuove esigenze di pubblico interesse o per motivi di pubblica sicurezza od ordine pubblico evidenziati dall'Autorità di pubblica sicurezza, senza che i soggetti che negli anni precedenti avevano ottenuto posteggi possano vantare pretese o richieste nei confronti dell'Amministrazione comunale.

8. Le attività di montaggio e smontaggio delle attrezzature sono svolte esclusivamente nelle giornate stabilite dalla Giunta comunale, pena l'esclusione dalla partecipazione al Luna Park per 1 (uno) anno.

9. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni devono avvenire al di fuori dell'orario di apertura del Luna Park, lasciando in ogni caso libere le aree, le piazze e le corsie di transito da ogni mezzo e/o attrezzatura.

## **Articolo 9 - Domande di partecipazione**

1. Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono partecipare ai Luna Park, pena l'irricevibilità, devono presentare domanda esclusivamente mediante il portale adottato dall'Amministrazione comunale:

- dal 1° gennaio al 31 gennaio per il Luna Park di Primavera;
- dal 1° maggio al 30 giugno per il Luna Park di Santa Caterina.

2. Per la data di presentazione fa fede la ricevuta telematica generata automaticamente dal portale.

3. I termini per le domande da presentare per il Luna Park di Primavera e il Luna Park di Santa Caterina sono tassativi, e il mancato rispetto è causa di esclusione della domanda che verrà pertanto archiviata d'ufficio. L'archiviazione della domanda non presuppone tuttavia la perdita dei diritti acquisiti negli anni precedenti.

4. E' obbligatorio presentare un'apposita domanda per ogni singola attrazione.

5. La domanda unica deve essere presentata seguendo la modulistica del portale; deve contenere la richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico e la richiesta di autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S..

6. Alla domanda deve inoltre essere allegato l'elenco degli automezzi adibiti al trasporto e delle abitazioni che verranno sistemati sul territorio comunale, con l'indicazione delle relative targhe e dimensioni, nonché il numero di persone presenti nelle abitazioni. Deve anche essere indicata la specifica della spina. comprensiva della massa, che verrà utilizzata dall'attrazione per il collegamento al quadro elettrico.

8. In caso di carenze documentali, l'Ufficio competente procederà con la richiesta della documentazione integrativa assegnando un termine di trenta giorni; in caso di inottemperanza, l'istanza verrà archiviata d'ufficio senza oneri di ulteriori comunicazioni.

## **Articolo 10 - Attrazioni novità**

1. Per attrazioni novità si intendono quelle attrazioni, incluse nell'elenco ufficiale richiamato all'art. 2, che presentino caratteristiche tecniche nuove e tali da suscitare interesse e richiamo, che non risultino simili ad altre già presenti sulla piazza e che non abbiano frequentato il Parco negli ultimi 3 (tre) anni.

2. Possono essere ammesse in numero non superiore a 1 (uno) per Parco, anche in deroga alla composizione tipologica, a seguito di regolare istanza presentata con le modalità indicate al precedente art. 9.

3. La loro ampiezza non deve pregiudicare l'esercizio delle attività degli altri attrazionisti né creare ostacolo alla sicurezza e alla viabilità.

4. Le attrazioni novità vengono autorizzate *una tantum* e non comportano l'acquisizione di alcun diritto né alcun punteggio per gli anni successivi.

## **Articolo 11 - Padiglioni dolciari e gastronomici**

1. I padiglioni dolciari e gastronomici destinati al ristoro degli utenti sono considerati attività complementari ai parchi di divertimento programmati. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, nonchè le norme in materia di commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico-sanitaria.

2. Le domande, contenenti solo la richiesta di occupazione di suolo pubblico, devono essere presentate esclusivamente mediante il portale e devono includere la seguente documentazione, pena l'irricevibilità:

a) copia dell'autorizzazione/SCIA commercio su aree pubbliche itinerante ovvero i dati identificativi della stessa;

b) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi riferita all'attività e in corso di validità;

- c) copia del certificato di collaudo annuale in corso di validità;
  - d) l'elenco degli automezzi adibiti al trasporto e delle abitazioni che verranno sistemati sul territorio comunale, con l'indicazione delle relative targhe e dimensioni, nonché il numero di persone presenti nelle abitazioni.
3. Il titolare di tale attività complementare, qualora acquisti un'attrazione dello spettacolo viaggiante, non potrà utilizzare per l'attrazione il punteggio maturato con il proprio padiglione di cui al presente articolo.

## **Articolo 12 - Determinazione della graduatoria**

1. La graduatoria per l'assegnazione degli spazi viene determinata in virtù dell'anzianità di frequenza maturata con la singola attrazione e viene approvata con apposito provvedimento dell'Ufficio competente tenuto conto della documentazione agli atti e dei punteggi acquisiti.
2. In base alle domande pervenute, l'Ufficio competente redige la graduatoria degli esercenti, attribuendo 1 (uno) punto per ogni anno di frequenza alla manifestazione per ogni singola attrazione individuata dal codice identificativo; tale graduatoria viene predisposta anche per categoria di attrazioni (piccole, medie e grandi).
3. L'assegnazione delle aree all'interno dei singoli parchi viene fatta secondo stretto ordine di graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:
  - anzianità di frequenza al Parco con la medesima attrazione individuata dal codice identificativo;
  - anzianità di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante in base all'iscrizione al Registro delle Imprese.
4. I dati e i punteggi relativi alla frequenza in edizioni precedenti necessari a stilare la graduatoria, già in possesso dell'Amministrazione comunale all'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano definitivamente acquisiti, validi e accettati da tutti.
5. Le piccole attrazioni a funzionamento semplice non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria e, se ammesse, devono essere inserite nella concessione di occupazione di suolo pubblico come accessorie all'attrazione principale. La Giunta comunale può deliberare la loro esclusione.
6. L'assegnazione delle aree viene effettuata in relazione alle effettive disponibilità di spazio.
7. Nel caso in cui, dopo aver assegnato gli spazi ai sensi del comma precedente, vi sia disponibilità di posti, anche a causa di rinuncia da parte degli esercenti assegnatari dell'area, al fine di completare il Parco si può procedere all'assegnazione a nuovi soggetti attingendo dalla graduatoria fino all'esaurimento della disponibilità degli spazi, tenuto conto dell'area da assegnare, della tipologia di attrazione ammessa e del tipo di fruitori a cui è destinata.

8. La mancata partecipazione al Parco, intesa come rinuncia a partecipare non derivante da gravi motivi di salute o da causa di forza maggiore, e/o la mancata presentazione della domanda, per 2 (due) anni consecutivi, comportano la perdita del punteggio acquisito.

### **Articolo 13 - Accoglimento**

1. L'accoglimento o il diniego agli interessati sono comunicati rispettivamente entro 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del Luna Park di Santa Caterina ed entro 20 (venti) giorni prima dell'inizio del Luna Park di Primavera.
2. L'eventuale opposizione alla comunicazione di cui sopra può essere presentata dagli interessati entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione stessa.
3. Gli interessati devono produrre entro i termini indicati la documentazione integrativa eventualmente richiesta nell'accoglimento, pena l'archiviazione della domanda senza oneri di ulteriori comunicazioni.

### **Articolo 14 - Rinuncia**

1. Gli esercenti accolti nel Parco possono presentare rinuncia entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, in modo da consentire che l'area interessata possa venire assegnata direttamente ad altro avente diritto secondo la graduatoria predisposta ai sensi del precedente art. 12.
2. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della rinuncia comporta per l'esercente l'esclusione dal Parco per l'anno successivo, salvo gravi motivi di salute del titolare, dei parenti di primo grado, del coniuge o del convivente adeguatamente certificati dalle strutture sanitarie o salvo cause di forza maggiore per guasti improvvisi o sinistri accertati.
3. Le aree rimaste libere a seguito di assenze dovute a rinunce o ad altre motivazioni vengono destinate a identica attrazione, in base alla graduatoria di cui precedente art. 12. In mancanza di altra identica attrazione, l'area può essere concessa in primo luogo ad attrazioni della stessa tipologia e in secondo luogo ad attrazioni di tipologia diversa purchè di dimensioni compatibili con lo spazio a disposizione, sempre nel rispetto della graduatoria e preferendo le attrazioni che non siano già presenti nel complesso attrazionario del Parco.

### **Articolo 15 - Rilascio del titolo**

1. I titoli autorizzativi e concessori sono rilasciati dagli Uffici competenti sulla base della documentazione agli atti e come meglio precisato ai commi 5 e 6 del precedente art. 6.

2. Il titolo ha carattere temporaneo, è strettamente personale e non esonera l'esercente dal munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre norme.
3. I termini previsti dalla normativa in vigore per il rilascio dell'autorizzazione vengono sospesi sino alla data del sopralluogo della C.C.V.L.P.S. di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..
4. L'esercente è tenuto a rispettare le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale indicate nel provvedimento rilasciato nonché le prescrizioni impartite dalla C.C.V.P.L.S..
5. Il rilascio del titolo è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni da parte del titolare:
  - a) attestazione del versamento dell'eventuale deposito cauzionale;
  - b) attestazione del versamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico;
  - c) deposito del certificato di corretto montaggio a firma di un tecnico abilitato o del titolare se in possesso dei necessari requisiti.
6. La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti dall'Ufficio competente comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione e conseguentemente il divieto di esercitare l'attività.

#### **Articolo 16 - Sostituzione e cambio dell'attrazione**

1. Per sostituzione si intende la sostituzione della vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente avente stessa categoria e stessa tipologia e possibilmente con medesimo ingombro e con medesimo consumo energetico.
2. Per cambio si intende il cambio della tipologia dell'attrazione. Il cambio è consentito unicamente per motivazioni specifiche che devono essere valutate in via preliminare dall'Ufficio competente.
3. La sostituzione di un'attrazione è consentita a condizione che:
  - a) l'attrazione che si intende installare e l'attrazione da sostituire siano entrambe, al momento della domanda, nella completa disponibilità del richiedente il quale è tenuto a dimostrarne il titolo giuridico;
  - b) la richiesta di sostituzione sia presentata contestualmente alla domanda di partecipazione;
  - c) la sostituzione non pregiudichi la sicurezza del Parco e i diritti degli altri partecipanti.
4. Il cambio di un'attrazione con un'altra è consentito a condizione che:
  - a) l'attrazione che si intende installare sia indicata nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968;
  - b) l'attrazione che si intende installare e l'attrazione da cambiare siano entrambe, al momento della domanda, nella completa disponibilità del richiedente il quale è tenuto a dimostrarne il titolo giuridico;
  - c) il richiedente abbia maturato con l'attrazione che intende cambiare un'anzianità di presenza continuativa non inferiore a 2 (due) anni;

d) l'attrazione che si intende installare non sia presente nel Parco di riferimento o non alteri l'equilibrio tipologico previsto all'art. 8;

e) la richiesta di cambio sia presentata contestualmente alla domanda di partecipazione;

f) il cambio non pregiudichi la sicurezza del Parco e i diritti degli altri partecipanti.

5. In assenza di una sola delle condizioni di cui ai precedenti commi, la domanda di sostituzione o di cambio non può essere accolta.

6. Gli interessati, non ancora nella disponibilità dell'attrazione che intendono modificare, possono presentare un impegno di acquisto controfirmato dal proprietario dell'attrazione e corredata di tutta la documentazione relativa all'attrazione stessa.

7. Qualora siano presentate più richieste di cambio per la medesima edizione, a parità di requisiti, viene data priorità ai soggetti che non hanno mai richiesto il cambio dell'attrazione oppure che l'hanno richiesto in tempi più remoti.

8. La valutazione delle domande di sostituzione o di cambio viene effettuata conformemente alla planimetria, alle misure d'ingombro, alla disponibilità di superficie e all'organico ottimale stabilito all'art. 8, salvaguardando l'area destinata alle attrazioni novità e tenendo conto del punteggio posseduto.

9. La sostituzione o il cambio devono essere autorizzati dall'Ufficio competente con apposito provvedimento in cui viene indicata la nuova attrazione con il corrispondente codice identificativo.

10. Il cambio comporta per l'esercente l'obbligo di essere presente con la nuova attrazione al Parco di riferimento per i 2 (due) anni successivi senza cederla a terzi o modificarla nuovamente.

11. La sostituzione o il cambio autorizzati non comportano penalizzazioni di punteggio per l'interessato.

12. In caso di sostituzione o di cambio dell'attrazione senza autorizzazione o in caso di dichiarazioni mendaci, l'esercente verrà immediatamente allontanato dal Parco e verrà escluso per i successivi 3 (tre) anni dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione dello spettacolo viaggiante che si svolgerà nell'ambito comunale.

## **Articolo 17 - Sostituzione temporanea**

1. E' consentita la sostituzione temporanea dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo in caso di sinistro accertato non tempestivamente riparabile, debitamente documentato, o di comprovata forza maggiore, sempre che l'attrazione, anche se di terzi, sia gestita dal soggetto assegnatario. A tal fine deve essere allegata documentazione fotografica sia dell'attrazione in riparazione che di quella in sostituzione.

2. Se a seguito di accertamenti risultasse non veritiero quanto dichiarato in merito alla richiesta di sostituzione temporanea, l'esercente verrà immediatamente allontanato dal Parco ed escluso da ogni manifestazione dello spettacolo viaggiante nell'ambito comunale per i 3 (tre) anni successivi.

### **Articolo 18 – Subingresso nell’attività**

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi o *mortis causa* comporta il riconoscimento al subentrante dei diritti acquisiti dal cedente con ogni singola attrazione.
2. Il trasferimento deve essere documentato allegando copia di apposito atto regolarmente registrato relativo all’azienda o al ramo d’azienda nonché copia dell’autorizzazione comunale che riporti l’indicazione dell’attività rilevata e l’indicazione puntuale delle attrazioni trasferite.
3. In caso di scioglimento di una società, i diritti maturati vengono trasmessi non ai singoli soci ma esclusivamente al soggetto che prosegue l’attività della società stessa, comprovata da certificato d’iscrizione alla Camera di commercio.
4. In caso di morte del titolare, gli eredi, in possesso dei requisiti per l’esercizio della licenza, subentrano nella titolarità del defunto, ma devono comunicare al Comune la volontà di subentrare entro sei mesi dal decesso del *de cuius* a pena di decadenza.

### **Articolo 19 - Variazioni soggettive nella titolarità delle attrazioni**

1. L’anzianità di frequenza costituisce requisito strettamente personale collegato alla specifica attrazione.
2. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’attrazione, per atto tra vivi o per successione *mortis causa*, comporta il trasferimento a favore del subentrante del punteggio dell’anzianità di frequenza maturato dal cedente.
3. La documentazione che deve comprovare il trasferimento è la seguente:
  - a) copia dell’atto di trasferimento regolarmente registrato o della fattura di acquisto;
  - b) voltura del codice identificativo a favore del soggetto subentrante;
  - c) annotazione sul libretto dell’attività;
  - d) licenza del soggetto subentrante aggiornata con l’indicazione dell’attrazione rilevata.
4. Il subentrante ha l’obbligo di essere presente con l’attrazione acquisita per i 3 (tre) anni successivi alla data del subentro, pena la perdita dell’anzianità di presenza. E’ consentita solamente la sostituzione prevista all’art. 16.
5. In caso di decesso del titolare dell’attrazione, il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di anzianità viene riconosciuto agli eredi secondo le norme della successione nell’azienda.

## **Articolo 20 - Gestione dell'attrazione**

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente del proprio nucleo familiare o da dipendente regolarmente assunto in base alle vigenti disposizioni di legge.
2. Per le società regolarmente costituite e in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione deve essere effettuata dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso in cui si trovasse nell'impossibilità di gestire l'attrazione per cause di forza maggiore opportunamente documentate, il titolare deve richiedere l'autorizzazione a essere rappresentato nell'esercizio, segnalando nella richiesta la durata e indicando le generalità complete del rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e che, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare.
4. Sono vietati il subaffitto, la sub-concessione e il comodato d'uso gratuito dell'area e/o dell'impianto attrazionario.

## **Articolo 21 - Deposito cauzionale**

1. A garanzia di eventuali danni che potrebbero derivare dall'installazione delle attrazioni, è possibile istituire una cauzione.
2. La cauzione deve essere versata presso la Tesoreria comunale e la ricevuta del pagamento deve essere presentata in sede di accoglimento della domanda.
3. In alternativa alla cauzione è ammesso il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa, anche cumulativa per più operatori.
4. La Giunta comunale delibera sull'istituzione della cauzione e sugli importi della stessa.

## **Articolo 22 - Obblighi e responsabilità dell'esercente**

1. L'esercente è tenuto a osservare i seguenti obblighi:
  - a) installare esclusivamente l'attrazione o le attrazioni per le quali ha ottenuto l'autorizzazione;
  - b) rispettare i periodi d'installazione delle attrazioni: l'attrazione non può essere montata successivamente alla data di apertura ufficiale del Luna Park né può essere smontata anticipatamente rispetto alla data di chiusura del Parco, salvo l'impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco;

- c) allestire l'attrazione nell'area assegnata e individuata nella planimetria, senza modificare per tutto il periodo della manifestazione le misure d'ingombro e le caratteristiche dell'attrazione autorizzata;
- d) rispettare gli orari di apertura e chiusura del Luna Park stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- e) mantenere accese le luci dell'attrazione durante tutto l'orario di apertura;
- f) contenere le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa di settore, usando gli amplificatori del suono solo durante l'attività dell'attrazione e negli orari stabiliti da apposito provvedimento;
- g) garantire che l'area in uso e la fascia limitrofa di almeno tre metri delle attrazioni e delle abitazioni venga mantenuta pulita, decorosa e sicura;
- h) provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni;
- i) provvedere alla costante pulizia dell'area e alla corretta gestione dei rifiuti;
- j) consentire il controllo da parte delle autorità preposte allo smaltimento delle acque reflue;
- k) pagare le quote richieste per spese generali comuni per l'organizzazione, il funzionamento e la promozione del Luna Park sostenute dalla Commissione interna di cui al successivo art. 24;
- l) non arrecare danni ai beni di proprietà comunale;
- m) comportarsi in maniera corretta nei confronti degli utenti, dei colleghi attrazionisti e delle persone presenti, a vario titolo, nel Luna Park;
- n) sistemare le attrazioni, i materiali, i carriaggi e le abitazioni al seguito nel rispetto dello spazio assegnato, secondo la planimetria approvata dalla Giunta comunale;
- o) tenere i mezzi non autorizzati all'esterno dell'area del Parco e non circolare con veicoli al suo interno;
- p) provvedere alla pulizia finale dell'area al termine della fase di smontaggio dell'attrazione e restituire l'area nelle condizioni in cui è stata ricevuta;
- q) esporre in luogo ben visibile l'autorizzazione temporanea, il codice identificativo rilasciato dal Comune che ha provveduto alla registrazione dell'attrazione ai sensi del D.M. 18/05/2007, il cartellino dei prezzi applicati e il regolamento del gioco; esporre in luogo ben visibile l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche itinerante e l'autorizzazione igienico-sanitaria per quanto riguarda i padiglioni dolciari e gastronomici;
- r) adempiere a tutte le disposizioni normative vigenti e alle prescrizioni imposte dalla C.C.V.L.P.S.;
- s) rispettare il divieto di donare animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli (art. 5, comma 1 lett. g bis della L.R. 20/2012).

2. Il titolare dell'attrazione è responsabile verso il Comune e verso terzi per eventuali danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'installazione e dal funzionamento dell'attrazione, comprese le fasi di accesso, montaggio e smontaggio, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose.
3. Qualora si arrecassero involontariamente danneggiamenti ai beni di proprietà comunale, il responsabile è tenuto all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione.

### **Articolo 23 - Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni**

1. L'elenco delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto con le relative misure devono essere indicati nell'istanza di cui all'art. 9, comma 6, del presente regolamento, con anche l'elenco delle persone presenti.
2. La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi ha luogo nelle aree determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione comunale.
3. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria e altrui sicurezza, incolumità e igiene.
4. Gli operatori sono obbligati al pagamento della fornitura idrica e di energia elettrica nonché a corrispondere gli oneri per la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; sono altresì tenuti a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con le modalità previste nel Comune di Udine sia presso le attrazioni che presso i mezzi di abitazione.
5. E' vietato ospitare in dette aree carriaggi o carovane di persone e/o ditte non regolarmente autorizzate a partecipare all'attività del complesso attrazionario al momento funzionante.

### **Articolo 24 - Commissione interna**

1. I partecipanti ai Luna Park possono provvedere alla nomina di una Commissione interna composta da non più di 3 (tre) membri, eletti dagli stessi esercenti titolari, i cui nominativi devono essere comunicati all'Amministrazione comunale mediante deposito di verbale di nomina.
2. La Commissione interna, quale organismo di coordinamento:
  - a) collabora con l'Amministrazione comunale al fine di promuovere iniziative e formulare proposte per la migliore riuscita della manifestazione;
  - b) effettua le spese necessarie alla gestione e alla manutenzione ordinaria delle parti comuni del Luna Park ripartendole equamente tra i partecipanti alla manifestazione;

c) propone eventuali modifiche alle norme del regolamento in collaborazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. La Commissione interna, oltre a quanto indicato al comma precedente, ha i seguenti compiti:

a) cura le pubbliche relazioni ed è responsabile materialmente dell'organizzazione generale del Luna Park;

b) collabora alla definizione della planimetria del Luna Park o formula proposte migliorative della stessa;

c) esprime il parere non vincolante per l'eventuale esclusione delle tipologie specificato al comma 4 del precedente art. 8;

d) predisponde una planimetria per la sistemazione delle abitazioni e dei carriaggi;

e) collabora con gli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale sia per la corretta installazione delle attrazioni sia per la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del Parco;

f) vigila affinché l'area di pertinenza del Luna Park sia mantenuta pulita e decorosa;

g) collabora con l'Amministrazione comunale per il corretto funzionamento nel Parco e della correttezza dei partecipanti segnalando disfunzioni, problematiche ed eventuali trasgressioni;

h) a mezzo di un suo rappresentante presenta la richiesta ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. per l'area del Luna Park.

4. La Commissione, nel caso in cui i partecipanti al Luna Park non provvedano a rifondere le spese di organizzazione del Parco sostenute, segnala l'inadempienza all'Amministrazione comunale unitamente alla documentazione giustificativa delle spese e delle relative motivazioni.

5. Qualora entro la data prevista per l'installazione delle attrazioni il titolare non provveda al pagamento di quanto richiesto dalla Commissione, l'Amministrazione comunale provvede a sospendere l'autorizzazione.

## **Articolo 25 - Uso di apparecchi sonori**

1. Le emissioni sonore derivanti da apparecchi acustici devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e circoscritte esclusivamente alle ore che vengono di volta in volta indicate nelle autorizzazioni di deroga al superamento dei limiti del rumore.

2. In casi particolari, espressamente motivati, l'Amministrazione comunale ha facoltà di impedire per un lasso di tempo determinato o per tutto il periodo di svolgimento del Parco l'uso degli apparecchi sonori.

## **TITOLO III – ALTRE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

### **Articolo 26 - Complessi non rientranti nei parchi tradizionali**

1. Per complessi non rientranti nei parchi tradizionali si intendono quelli costituiti da un numero di attrazioni uguale o superiore a 5 (cinque) se classificate medie o piccole oppure uguale o superiore a 3 (tre) se classificate grandi e raggruppate in una medesima area.
2. Le aree per lo svolgimento dei complessi di cui al presente articolo possono essere assegnate anche a un singolo gestore, oppure al rappresentante degli esercenti riuniti in forma associata o consortile; l'associazione o consorzio deve comunque rappresentare la maggioranza dei partecipanti al Parco.
3. Nel caso di concomitanza tra richieste di singoli esercenti e richieste di gestori o rappresentanti, viene riconosciuta priorità a queste ultime e, tra queste, a quelle di coloro che rappresentano il maggior numero di esercenti.
4. La concessione delle aree per questi complessi non può superare i 50 (cinquanta) giorni per anno solare e un massimo di 25 (venticinque) giorni per ogni periodo, inclusi montaggio e smontaggio delle attrezzature.
5. Può essere prevista una deroga al comma precedente in caso di manifestazioni convenzionate con l'Amministrazione comunale o da questa patrocinate.

### **Articolo 27 - Complessi circensi e simili**

1. Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari e i trattenimenti compresi nella sezione IV e nella sezione V di cui all'elenco del decreto interministeriale richiamato al precedente art. 2.
2. Qualora i complessi oggetto del presente articolo si insedino su un'area privata, valgono le disposizioni di cui al comma 7 del precedente art. 6. E' necessario esibire al Comune idonea planimetria tecnica recante il rilievo quotato dell'area con l'individuazione dell'esatta posizione di montaggio del complesso e delle sue attrezzature accessorie. Tale documentazione viene messa a disposizione della competente C.C.V.L.P.S. per l'espressione preventiva del parere di merito.
3. Le aree private considerate idonee da parte del Comune a ospitare questi complessi devono possedere, quale requisito fondamentale, spazi annessi o prospicienti, da riservare in via esclusiva al parcheggio degli spettatori (per un numero di posti auto non inferiore a un terzo della capacità ricettiva del complesso).

4. La concessione delle aree per questi complessi non può superare i 50 (cinquanta) giorni per anno solare e un massimo di 25 (venticinque) giorni per ogni periodo, inclusi montaggio e smontaggio delle attrezzature.
5. Può essere prevista una deroga al comma precedente in caso di manifestazioni convenzionate con l'Amministrazione comunale o da questa patrocinate.
6. In caso di detenzione di animali per pubblico spettacolo, si applicano le norme di cui alla L.R. 11/2017 e alla D.G.Reg. n. 943 del 24 maggio 2017.

### **Articolo 28 – Domande di partecipazione**

1. Gli esercenti delle attività di spettacolo viaggiante di cui al presente Titolo, pena l'irricevibilità, devono presentare domanda, esclusivamente mediante il portale adottato dall'Amministrazione comunale, almeno 90 (novanta) giorni prima del periodo di installazione.
2. Le domande devono essere presentate con le modalità previste dal portale.
3. Le domande vengono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione.
4. L'accoglimento o il diniego agli interessati sono comunicati nei 10 (dieci) giorni successivi all'approvazione da parte della Giunta comunale dell'elenco dei complessi ammessi.
5. Gli interessati devono produrre entro i termini indicati dall'Ufficio competente la documentazione integrativa eventualmente richiesta, pena l'archiviazione della domanda senza oneri di ulteriori comunicazioni.
6. L'eventuale rinuncia deve essere comunicata entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, pena l'esclusione dal territorio comunale per i successivi 3 (tre) anni.

### **Articolo 29 - Obblighi e responsabilità dell'esercente**

1. Valgono gli obblighi e le responsabilità, in quanto applicabili, previsti al precedente art. 22.
2. In caso di detenzione e impiego di animali per pubblico spettacolo, l'esercente è tenuto all'osservanza delle norme di cui alla L.R. 11/2017 e alla D.G.Reg. n. 943 del 24 maggio 2017.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 30 - Regime sanzionatorio**

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte.
2. In caso di ripetute o gravi violazioni agli obblighi normativi e a quanto previsto dal presente regolamento, l'Amministrazione si riserva inoltre di escludere i responsabili delle violazioni dalla

partecipazione a manifestazioni nell'ambito comunale, ferma restando la possibilità di adottare qualsiasi altra segnalazione o qualsiasi altro provvedimento ritenuti opportuni secondo legge.

3. Le sanzioni previste dal presente regolamento si suddividono in sanzioni principali (pecuniarie) e sanzioni accessorie.

4. Le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 della L.R. 4/2003 si applicano, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S., per tutte le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta negli atti abilitativi per l'esercizio delle attività, quando non costituiscano reato, e comportano il pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 400,00 a un massimo di € 3.000,00.

5. In caso di recidiva nel corso del biennio, la somma di cui al comma precedente è raddoppiata e l'esercente è escluso dal territorio comunale da ogni manifestazione che si svolge in corso d'anno e nell'anno successivo.

6. Le sanzioni accessorie si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui sopra e vengono comminate ai trasgressori per le violazioni delle fattispecie qui sotto riportate come segue:

- a) sostituzione o cambio dell'attrazione senza autorizzazione: immediato allontanamento dal Parco e esclusione dal territorio comunale per i 3 (tre) anni successivi;
- b) in caso di dichiarazioni mendaci: immediato allontanamento dal Parco ed esclusione dal territorio comunale per i 3 (tre) anni successivi;
- c) installazione ed esercizio dell'attrazione in assenza di autorizzazione: esclusione dal territorio comunale per i 3 (tre) anni successivi;
- d) esercizio in luoghi, spazi e tempi diversi da quelli assegnati: revoca dell'autorizzazione ed esclusione dal territorio comunale per i 3 (tre) anni successivi;
- e) installazione di un'attrazione diversa da quella autorizzata: revoca dell'autorizzazione ed esclusione dal territorio comunale per i 3 (tre) anni successivi;
- f) sub-concessione/cessione a terzi dello spazio autorizzato: revoca dell'autorizzazione ed esclusione dal territorio comunale per i 3 (tre) anni successivi;
- g) mancato allontanamento dall'area nei termini e nelle modalità previste dall'autorizzazione: esclusione dal territorio comunale per i 3 (tre) anni successivi;
- h) difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e misure effettive rilevabili a installazione avvenuta, con pregiudizio al montaggio, al funzionamento e alla sicurezza delle attrazioni attigue: revoca dell'autorizzazione, chiusura e smontaggio dell'attrazione;
- i) inottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività emanati dall'Ufficio competente: rimozione coattiva dell'attrazione con addebito delle spese

- all'esercente, incameramento della cauzione versata ed esclusione dal territorio comunale per i 2 (due) anni successivi;
- j) manomissione degli allacciamenti elettrici, idrici e fognari: sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti ed esclusione dal territorio comunale per 2 (due) anni successivi;
  - k) conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione: sospensione dell'attività dell'attrazione per 5 (cinque) giorni;
  - l) inosservanza dell'orario di esercizio: sospensione dell'attività dell'attrazione per 3 (tre) giorni;
  - m) inosservanza dei limiti delle emissioni sonore: sospensione dell'attività dell'attrazione per 5 (cinque) giorni;
  - n) smontaggio totale o parziale dell'attrazione e delle attrezzature prima del termine d'ultimazione della manifestazione in assenza di espressa autorizzazione: esclusione dal territorio comunale per l'anno successivo;
  - o) occupazione non consentita degli spazi stabiliti da parte dei veicoli al servizio degli operatori: rimozione immediata dallo spazio non autorizzato a cura dell'occupante; in caso d'inerzia, vi provvede il Comune a spese dell'interessato incamerando parte della cauzione versata fino alla concorrenza della somma anticipata ed esclusione dal territorio comunale per l'anno successivo;
  - p) mancata comunicazione della rinuncia entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento: esclusione dal territorio comunale per l'anno successivo;
  - q) inosservanza dei termini imposti per l'abbandono delle aree destinate alla sosta delle carovane e dei carriaggi: esclusione dal territorio comunale per l'anno successivo.
7. Le sanzioni di cui sopra sono adottate, previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazioni effettuate dal Comando di Polizia Locale o dalle Forze dell'Ordine.
8. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'adozione dei provvedimenti di revoca e/o sospensione dell'attività.

### **Articolo 31 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), all'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e a qualunque altra disposizione vigente civilistica e penalistica.

### **Articolo 32 - Norme abrogate**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento comunale per la concessione delle aree e l’esercizio dello spettacolo viaggiante e dei circhi” approvato dal Comune di Udine con deliberazione consiliare n. 19 del 3 marzo 2003 nonché abroga tutti i precedenti atti comunali contrastanti.

### **Articolo 33 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.